

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev.</i>
	A	RY - Regolamento appalti	APL - Affidamento appalti di lavori	Data
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - Attività generali di Società			
Titolo Elaborato:	CONDIZIONI GENERALI DEGLI APPALTI DI LAVORI			
Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge n. 120/2020				
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE

Pubblico

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Il presente elaborato è di proprietà di NUCLECO S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da NUCLECO S.p.A.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Documento ad USO PUBBLICO

- Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a NUCLECO e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

INDICE

1	OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO S.P.A.	5
2	DISPOSIZIONI GENERALI	5
2.1	DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI	5
2.2	EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
2.3	OGGETTO DEI LAVORI	7
2.4	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI – QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE	7
	2.4.1 Generalità	7
	2.4.2 Obblighi dell’AFFIDATARIA	8
2.5	DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIA	11
2.6	ASSICURAZIONI	12
	2.6.1 Generalità	11
	2.6.2 Obbligo di Assicurazione del Progettista	12
2.7	PRETESE DI TERZI	13
2.8	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI	13
2.9	RISERVATEZZA	14
2.10	MODIFICHE AL PROGETTO ED ALLE OPERE	14
	2.10.1 Modifiche apportate da NUCLECO	14
	2.10.2 Nuovi prezzi	15
	2.10.3 Modifiche apportate dall’AFFIDATARIA	15
3	ESECUZIONE DELL’APPALTO	16
3.1	RAPPRESENTANZA DI NUCLECO	16
3.2	RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA	17
	3.2.1 Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA	17
	3.2.2 Progettazione	18
3.3	PERSONALE DIPENDENTE DALL’AFFIDATARIA	19
	3.3.1 Generalità	19
	3.3.2 Disciplina dei cantieri	19
	3.3.3 Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)	19
	3.3.4 Trattamento retributivo dei lavori impiegati nell’esecuzione dell’Appalto	19
	3.3.5 Lavoratori somministrati e collaborazioni	19
	3.3.6 Prova degli adempimenti	19
3.4	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI	20
	3.4.1 Impianti di cantiere e opere provvisori	20
	3.4.2 Disposizioni dei cantieri	21
	3.4.3 Trasporti, immagazzinamenti e depositi	21

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



3.4.4	Soggezioni particolari	22
3.4.5	Custodia	22
3.4.6	Pulizia	22
3.4.7	Ripiegamento dei cantieri	23
3.5	INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ED INFORTUNI/"NEAR MISS"	23
3.6	COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DI NUCLECO	23
3.7	ESECUZIONE DEL LAVORO	23
3.8	PROGRAMMA CRONOLOGICO	24
3.8.1	Modifiche al programma cronologico	24
3.9	CONSEGNA DELLE AREE E CONSEGNA DEI LAVORI	24
3.9.1	Consegna delle aree	24
3.9.2	Consegna dei lavori o di singole fasi (partite)	25
3.9.3	Osservazioni dell'AFFIDATARIA in merito alle consegne	25
3.10	PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI	25
3.11	COMUNICAZIONI	26
3.12	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	26
3.13	GIORNALE DEI LAVORI	26
3.14	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	27
3.15	DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE	27
3.16	SOSPENSIONE DEI LAVORI	28
3.17	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	29
3.18	DIVIETO ALL'AFFIDATARIA DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI	29
3.19	ESECUZIONE IN DANNO	29
3.20	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE SINGOLE PARTITE/FASI	29
3.21	RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	30
3.22	VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO	30
3.23	DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA, NONCHÉ PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE	31
3.24	SERVIZI DI PROGETTAZIONE	31
4	PREZZI CONTRATTUALI	32
4.1	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI	32
4.2	REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	33
5	CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI	34
5.1	ACCERTAMENTO DEI LAVORI	34
5.2	DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE	34
5.2.1	Materiali	34
5.2.2	Opere	34
5.3	CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI LAVORI	34
5.4	CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA	35
5.4.1	Disposizioni contabili	35
5.4.2	Procedura contabile	35
5.5	CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO	32
5.5.1	Disposizioni Contabili	36
5.5.2	Procedura contabile	36
5.6	PENALE E PREMIO DI ACCELERAZIONE	36
5.6.1	Penale	36

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



5.6.2	Premio di accelerazione	37
5.7	DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI	37
5.7.1	Forza maggiore	37
5.7.2	Sinistri	38
5.8	SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI	38
5.8.1	Situazioni provvisorie di avanzamento lavori	38
5.8.2	Ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori	38
5.8.3	Pagamenti in acconto	38
5.8.4	Anticipazioni	39
5.8.5	Fatturazione e pagamenti	39
5.8.6	Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI	40
5.8.7	Disposizioni urgenti ex D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020	40
5.9	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE DELL’AFFIDATARIA SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ	41
5.10	GARANZIA DEFINITIVA	42
5.11	SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	43
6	ACCETTAZIONE DELLE OPERE	43
6.1	COLLAUDO DELLE OPERE	43
6.2	ACCETTAZIONE PROVVISORIA/CONSEGNA ANTICIPATA	43
6.3	COLLAUDO FINALE / ACCETTAZIONE DEFINITIVA	44
6.4	CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO	45
6.5	GARANZIA PER VIZI O DIFFORMITÀ DELL’IMPIANTO	45
7	CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO	46
7.1	CESSIONE DEL CREDITO	46
7.2	CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA	46
8	SCIoglimento DEL CONTRATTO	46
8.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE	46
8.1.1	Risoluzione del Contratto	46
8.1.2	Risoluzione per difficoltà di esecuzione	46
8.1.3	Clausola risolutiva espressa	46
8.1.4	Diffida ad adempiere	47
8.1.5	Effetti della risoluzione	48
8.2	RECESSO DAL CONTRATTO	49
8.2.1	Recesso ordinario	49
8.3	IPOTESI DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO PROCEDURA DI INSOLVENZA CONCURSALE O DI LIQUIDAZIONE DELL’AFFIDATARIA	49
9	LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	50
9.1	ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	50
9.2	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
9.3	SUBAPPALTO	51
9.3.1	Generalità	51
9.3.2	Responsabilità dell’AFFIDATARIA per i Subappalti	52
10	ACCORDO BONARIO, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE	53
11	LEGGE APPLICABILE	53
12	TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA	54
	DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIA	54

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



1 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO S.P.A.

NUCLECO ha adottato un Modello di organizzazione, controllo e gestione (ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).

Il suddetto Modello di organizzazione, controllo e gestione (di seguito anche "Modello") è reperibile nel sito web istituzionale della NUCLECO (www.NUCLECO.it - percorso: Azienda/Organizzazione/ Modello-organizzativo-e-codice-etico).

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in Italia che all'estero, nonché i fenomeni di corruzione e di *mala gestio* ex legge n. 190/2012.

L'AFFIDATARIA ed i subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite nella parte generale, commisurate in ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione del contratto.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) **NUCLECO S.p.A.:** "Società per l'Ecoingegneria Nucleare per azioni" (di seguito NUCLECO);
- b) **Committente:** la Società per conto della quale l'intera opera viene realizzata. Il Committente svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008), che può rivestire anche il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione (RdPE);
- c) **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 89, lett. d, del D.Lgs. 81/2008);
- d) **AFFIDATARIA/O (o anche Esecutore o Impresa):** soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") AFFIDATARIA del Contratto, vale a dire la persona fisica o giuridica o la società di persone o di capitali o un altro soggetto giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che, con la firma del Contratto, si impegna alla realizzazione dei lavori descritti nel contratto medesimo e delle forniture e dei servizi ad essi connessi;
- e) **Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione dei lavori (RdPE):** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento (R.d.P.), relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni applicabili agli appalti nei settori speciali;
- f) **Direttore Lavori (D.L.):** il soggetto alle dipendenze del RdPE, incaricato di supportarlo durante l'esecuzione dell'Appalto. E', in particolare soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo. NUCLECO può istituire, anteriormente alla consegna dei lavori, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, un ufficio di direzione lavori, costituito, dal Direttore Lavori e da uno o più assistenti;

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



- g) **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:** soggetto che assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), operando in piena autonomia dal D.L. Ove non diversamente disposto nel contratto, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori può coincidere con il D.L.;
- h) **Contratto di Affidamento (o anche Affidamento o Contratto):** l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei lavori appaltati nonché i relativi allegati nello stesso espressamente richiamati. Il Contratto può essere stipulato nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- i) **Codice:** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 nonché dal D.L. n. 32/2019, convertito con la Legge n. 55/2019 relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti Condizioni Generali;
- j) **Regolamento d'attuazione (o anche Regolamento):** il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte ancora vigente e fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;
- k) **Valore del Contratto di Affidamento:** somma degli importi relativi alle prestazioni oggetto dell'Appalto di lavori calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il Contratto;
- l) **Cantiere, Centrale, Centro, Impianto, Sito, Unità:** Ubicazione di svolgimento delle attività lavorative;
- m) **Impianti di cantiere:** tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle opere medesime;
- n) **Ordini di servizio (o Ordini):** gli atti mediante i quali il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
- o) **Opere provvisoriale:** Tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle stesse;
- p) **Piano Operativo di Sicurezza: (di seguito anche POS):** il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del suddetto D.lgs. (cfr. art. 89, lett. h), del D.Lgs. 81/2008);
- q) **Piano di sicurezza e di coordinamento (di seguito anche PSC):** è il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. art. 100 del D.Lgs. 81/2008);
- r) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008);
- s) **Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di legalità):** protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia disponibile sul sito internet.
- t) **Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili:** Codice civile art. 2087, L. n. 123/2007 e D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- u) **Normativa in materia ambientale:** D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



v) Normativa riguardante

la sicurezza e la salute dei lavoratori in materia di radiazioni ionizzanti: D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.;

- w) **D.M. n. 49/2018:** Decreto del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» emanato in attuazione dell'art. 111 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti condizioni generali;
- x) **Legge n. 120/2020:** Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), ove e fin quando applicabile.

2.2 EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati quali allegati all'interno del Contratto, salva diversa previsione contrattuale.

Le suddette disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. In ogni caso, a fronte delle continue modifiche alla normativa di settore, salvo espresse disposizioni regolamentari, di norma, negli appalti pubblici trova applicazione la normativa applicabile alla data di scadenza del bando per procedure aperte o ristrette, ovvero scadenza richiesta di offerta per procedure negoziate.

2.3 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del Contratto deve essere eseguito dall'AFFIDATARIA alle condizioni tutte contenute nello stesso. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'AFFIDATARIA ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico di NUCLECO.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'AFFIDATARIA è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario per l'AFFIDATARIA assumere obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari all'espletamento dei lavori, essi saranno adempiuti in applicazione del paragrafo 2.10.

2.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI – QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE

2.4.1 Generalità

L'AFFIDATARIA, nonché gli eventuali subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le disposizioni, le prescrizioni delle competenti Autorità di controllo in materia di progettazione dei lavori (qualora quest'ultima rientri tra le attività lavorative contrattualmente a carico dell'AFFIDATARIA), accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di ordine pubblico, fiscale e, comunque, qualsiasi disposizione inerente l'Appalto di cui trattasi e la sua esecuzione.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Per quanto non disciplinato

dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al codice civile e la normativa vigente in materia.

Le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

2.4.2 Obblighi dell’AFFIDATARIA

I lavori dovranno essere eseguiti dall’AFFIDATARIA, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, del contratto e dei relativi allegati, delle normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., delle normative in materia di protezione dell’ambiente di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, di radiazioni ionizzanti, di cui al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i., nonché delle procedure aziendali adottate presso il sito NUCLECO dove va eseguito l’Appalto.

NUCLECO ha adottato una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (consultabile all’indirizzo www.NUCLECO.it, percorso: Sostenibilità/Qualità, Ambiente e Sicurezza,) che l’Affidataria deve tenere in considerazione nello svolgimento delle attività lavorative e dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli *standard* internazionali *UNI EN ISO 9001*, *UNI EN ISO 14001*, *UNI ISO 45001* e *Regolamento EMAS CE 1221/2009* (consultabile all’indirizzo www.NUCLECO.it, percorso: Sostenibilità/Qualità, Ambiente e Sicurezza), ove applicabile.

NUCLECO intende prevenire l’inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede all’AFFIDATARIA di conformarsi nello svolgimento dei lavori alle prescrizioni in vigore presso i propri siti/unità operative. A tal fine, NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’AFFIDATARIA. L’AFFIDATARIA assume a proprio carico tutte le spese ed è responsabile per gli eventuali pregiudizi e/o danni che dovessero derivare dalla inosservanza delle disposizioni sopra citate, mallevando NUCLECO da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

L’AFFIDATARIA si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a NUCLECO ogni eventuale incidente, evento o circostanza che possa avere conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull’ambiente, segnalando eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

L’AFFIDATARIA, nonché i propri dipendenti, eventuali subappaltatori e terzi, dichiarano esplicitamente, all’atto della stipula del Contratto, ovvero dell’eventuale subcontratto, di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le suddette previsioni di legge, nonché quanto previsto dalle procedure e dalle disposizioni radio-protezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto NUCLECO.

L’AFFIDATARIA e gli eventuali subappaltatori si impegnano, prima dell’inizio dei lavori, in relazione ai contenuti dei documenti in materia di sicurezza a essi consegnati, a redigere e trasmettere a NUCLECO il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al singolo cantiere interessato dai lavori, di cui all’art. 89 lettera h) del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L’AFFIDATARIA e gli eventuali subappaltatori devono presentare il proprio POS con congruo anticipo rispetto all’inizio dei relativi lavori al fine di consentire al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la verifica dell’idoneità del POS finalizzata ad assicurarne la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il POS deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ritenuti da NUCLECO necessari per garantire l’implementazione ed il miglioramento del proprio Sistema di Gestione Integrato, potranno in ogni momento essere richieste all’AFFIDATARIA. La stessa si impegna altresì a fornire il *reporting* dei

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



dati di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità e le frequenze richieste da NUCLECO, nonché si impegna, in ogni caso, a:

- a) comunicare a NUCLECO i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e medico autorizzato, esperto di radioprotezione (ove previsto), Rappresentanti dei Lavoratori, nonché i nominativi del personale impiegato nei lavori ivi inclusi i lavoratori con contratto di collaborazione ed il personale dell'eventuale sub/AFFIDATARIA e/o sub/AFFIDATARIA;
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da NUCLECO, dal Direttore Lavori, dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., o dal Direttore Lavori;
- c) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all'ambiente e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto;
- d) sospendere, senza richiesta di oneri, la propria attività lavorativa qualora ciò gli venga richiesto da NUCLECO, ovvero per ordine delle Autorità preposte, nel caso di non rispondenza dei lavori ai requisiti contrattuali, ovvero per problemi di sicurezza del proprio personale o di NUCLECO o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente;
- e) utilizzare personale idoneo e qualificato per l'esecuzione dei lavori in funzione della complessità e della dimensione degli stessi, anche ai fini della Qualità, Sicurezza e Ambiente, ivi compreso quello utilizzato da eventuali subappaltatori;
- f) utilizzare macchinari, apparecchiature ed attrezzature conformi alla normativa di settore;
- g) rispettare le regole e procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro;
- h) dotare il personale operante per suo conto nel cantiere e nell'area dei lavori (ivi compreso quello utilizzato da eventuali subappaltatori) di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente formato/addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento e di quant'altro sia utilmente attinente all'espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività lavorativa svolta nel cantiere e nell'area dei lavori;
- i) non porre in essere attività lavorative non previste dal Contratto e ad astenersi dal compiere atti che possano in qualche modo danneggiare il personale, le proprietà di NUCLECO, l'ambiente o terzi;
- j) osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto nel cantiere, tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO;
- k) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



- propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori in genere, del personale di NUCLECO, e per la tutela dell'Ambiente;
- l) adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne di NUCLECO, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavoratori;
 - m) informare tempestivamente NUCLECO e, ove previsto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), di ogni lavoro o situazione che possa costituire pericolo per le persone e l'ambiente;
 - n) In caso di infortuni o di "near miss" (quasi infortuni) occorsi ai lavoratori del F/A e/o dei sub-appaltatori durante lo svolgimento delle attività lavorative oggetto dell'Appalto, questi, tramite i rispettivi Datori di Lavoro, ne devono dare immediatamente comunicazione alla NUCLECO riguardo le indagini finalizzate ad individuarne le cause. Inoltre, il F/A deve rendersi disponibili nei confronti di NUCLECO per ogni possibile approfondimento relativo all'evento occorso.
 - o) non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente, a tale scopo, gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività lavorativa, raccogliendoli e smaltendoli in modo ordinato, a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati;
 - p) utilizzare immobili, impianti fissi o attrezzature che, in casi eccezionali di necessità, NUCLECO abbia concesso in uso all'AFFIDATARIA, mediante l'impiego di personale qualificato, secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento dei lavori; non apportare modifiche a detti immobili, impianti o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso scritto di NUCLECO;
 - q) trasmettere mensilmente a NUCLECO un rapporto sulle ore lavorate, gli eventuali infortuni occorsi o i "near miss".

In caso di avvalimento, l'AFFIDATARIA deve consentire a NUCLECO le verifiche dei requisiti di cui all'art. 89, comma 9 del Codice.

A fronte di violazione dei suddetti obblighi o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente NUCLECO ha la facoltà di:

- i. risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando a carico dell'AFFIDATARIA tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi a carico del proprio personale o di cose di propria proprietà, nonché del personale o di cose di proprietà di NUCLECO e/o di terzi;
- ii. sospendere i lavori in danno dell'AFFIDATARIA, addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti;
- iii. non ammettere nel cantiere quei lavoratori dell'AFFIDATARIA e di eventuali subappaltatori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

Qualsiasi sospensione dei lavori conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, obbliga l'AFFIDATARIA ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Al fine di verificare costantemente il corretto adempimento di tali obblighi, durante tutta la durata del Contratto, NUCLECO avrà il diritto di disporre ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che per mezzo di terzi, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive. L’AFFIDATARIA si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni. In caso di lavori svolti presso le sedi/stabilimenti dell’AFFIDATARIA, lo stesso si impegna ad eseguire i medesimi in osservanza di tutte le disposizioni di Qualità, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente richieste da NUCLECO. Con riferimento alla salvaguardia ambientale, l’AFFIDATARIA è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia e agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti.

Se richiesto contrattualmente, l’AFFIDATARIA deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali del sito e dell’attività lavorativa. Detto piano deve essere consegnato a NUCLECO prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività lavorative oggetto del Contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente nonché idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell’ambiente.

L’AFFIDATARIA si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’AFFIDATARIA. L’AFFIDATARIA deve garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire il lavoro e deve dimostrare che il proprio personale abbia un’adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento dei lavori ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali. La formazione dovrà essere conforme a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale previsto nel sito oggetto dei lavori.

2.5 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIA

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell’AFFIDATARIA si intende elettivamente fissato presso la sede legale di quest’ultimo. In caso di variazione del domicilio legale, l’AFFIDATARIA ha l’onere di informare NUCLECO per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC);

in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall’AFFIDATARIA.

Salvo diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale è l’italiano. Pertanto, tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. Il contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra il Committente e l’AFFIDATARIA, inerenti all’esecuzione del contratto, possa avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro segretezza e/o riservatezza.

2.6 ASSICURAZIONI

2.6.1 Generalità

Prima di dare inizio alle attività lavorative oggetto dell'affidamento, ivi compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisorie, l'AFFIDATARIA è tenuto, senza limitazione alcuna, a costituire e consegnare al Committente una polizza di assicurazione per tutta la durata della sua attività lavorativa e per un importo adeguato, per responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche il personale e le cose di proprietà di NUCLECO, ivi compresi i subappaltatori o terzi incaricati a qualsiasi titolo, ed alle cose, anche di sua proprietà esistenti anche fuori del cantiere, sempreché in area con esso, eccettuate unicamente le opere che formano oggetto dell'Appalto.

L'AFFIDATARIA dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti della NUCLECO.

L'AFFIDATARIA dovrà inviare, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, i certificati assicurativi attestanti sia l'esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.

Nel caso in cui l'AFFIDATARIA avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all'istituto assicurativo una espressa estensione della polizza al Contratto in essere con NUCLECO.

Qualora nell'espletamento dell'Appalto sia prevista la presenza di personale dell'AFFIDATARIA e/o sub/AFFIDATARIA in zona controllata degli impianti NUCLECO, questo è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi da elettrocuzione ed i rischi o malattie da radiazioni ionizzanti per attività lavorativa svolta in modo continuativo in zona controllata, consegnando a NUCLECO, prima dell'inizio delle stesse, copia della "Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo", nella quale deve essere indicato in modo esatto l'oggetto delle attività lavorative da svolgere, l'importo, nonché l'indicazione che le stesse saranno effettuate in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

2.6.2 Obbligo di Assicurazione del Progettista

Nell'ipotesi in cui l'Appalto abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva dell'opera in conformità all'art. 24 D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5 del DPR n. 137/12, indipendentemente dalla natura giuridica

del soggetto AFFIDATARIO dell'Appalto, il professionista incaricato di attività di progettazione è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a NUCLECO dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da NUCLECO.

Al momento dell'assunzione dell'Appalto ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività lavorativa, dovrà comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l'esistenza delle coperture assicurative.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Quest'ultime dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l'attività dell'assicurato, il periodo di efficacia: fino alla data del collaudo/accettazione definitiva, il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia.

Il professionista dovrà produrre, fino alla conclusione dell'Appalto, idonea documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'Appalto e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una "professione regolamentata", come definita dal DPR n. 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende, invero, l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

2.7 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al paragrafo 2.5.2, l'AFFIDATARIA è responsabile di tutti gli eventi che rechino danno a terzi e/o a cose di loro proprietà verificatisi in cantiere per fatto proprio o degli ausiliari.

L'AFFIDATARIA terrà, pertanto, indenne NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi, a tale titolo, nei confronti della stessa.

2.8 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI

L'AFFIDATARIA garantisce in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'Appalto.

Il Committente resta quindi estraneo ai rapporti tra l'AFFIDATARIA ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno sono a carico dell'AFFIDATARIA e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Tutti gli elaborati prodotti dall'AFFIDATARIA, nell'ambito delle attività lavorative oggetto dell'Appalto medesimo rimarranno di esclusiva proprietà di NUCLECO unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'AFFIDATARIA possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

L'AFFIDATARIA si impegna a non esporre loghi, scritte, marchi identificativi e/o segni distintivi di alcun genere propri e delle eventuali imprese subappaltatrici e/o subfornitrici sulle aree di cantiere e su beni mobili e/o immobili di proprietà o in gestione a NUCLECO senza che sia intervenuto un accordo in forma scritta con NUCLECO stessa.

Tali eventuali loghi, scritte, marchi e/o segni distintivi dell'AFFIDATARIA e degli eventuali subappaltatori e/o subfornitori potranno essere esposti accanto e nella misura e/o in uno spazio proporzionato ai loghi, scritte,

PROPRIETÀ	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Procurement e Contract	Definitivo	Pubblico	13/54

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



marchi e/o segni distintivi di NUCLECO stessa. In tal caso, gli oneri per la detta esposizione, compresa la produzione del materiale sono a carico dell’AFFIDATARIA e non potranno in nessun caso costituire un onere per NUCLECO.

2.9 RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che la stazione appaltante metterà a disposizione dell’AFFIDATARIA per l’esecuzione del contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito dell’ordine stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di NUCLECO, salvo il caso in cui l’AFFIDATARIA debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate all’esterno da NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura dell’AFFIDATARIA garantire l’integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell’AFFIDATARIA, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Resta inteso che l’AFFIDATARIA potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività lavorative inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

L’AFFIDATARIA si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantisca no la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura; si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività lavorative, o, comunque, a distruggere tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della NUCLECO stessa. L’AFFIDATARIA si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know-how* di processo di NUCLECO.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano legittimamente di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell’AFFIDATARIA e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la NUCLECO si riserva espressamente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

2.10 MODIFICHE AL PROGETTO ED ALLE OPERE

2.10.1 Modifiche apportate da NUCLECO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti e con le modalità ivi stabilite, NUCLECO ha facoltà di impartire per iscritto all’AFFIDATARIA, con apposito Ordine di Servizio, le modifiche al progetto originario ritenute necessarie, a condizione che queste non siano tali da mutare sostanzialmente

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Procurement e Contract	Definitivo	Pubblico	14/54

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



l'oggetto dell'attività lavorativa, che l'AFFIDATARIA ha l'obbligo di eseguire nei limiti del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, l'AFFIDATARIA ha l'obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere alcun diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Ordine di Servizio deve contenere gli estremi dell'approvazione di NUCLECO, la descrizione della variante, la tipologia dei lavori con le relative categorie e classificazioni SOA, l'eventuale cronoprogramma e il nuovo corrispettivo. L'AFFIDATARIA è tenuta a dare immediata esecuzione all'ordine, salva l'iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti.

Oltre il suddetto limite, l'AFFIDATARIA può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di variazioni in aumento delle attività lavorative, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

In ogni caso, l'AFFIDATARIA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per la stessa e che siano ritenute opportune da NUCLECO.

2.10.2 Nuovi prezzi

Nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, NUCLECO, durante l'esecuzione del Contratto, ha la facoltà di ordinare lavori e prestazioni che non siano previste nell'elenco prezzi, compensandole con nuovi prezzi. La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell'AFFIDATARIA e di NUCLECO di appositi atti di sottomissione (c.d. modifiche).

Anche in caso di mancato accordo, l'AFFIDATARIA è tenuta a dare corso all'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture oggetto di nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da NUCLECO, salvo il diritto dell'AFFIDATARIA di avanzare, nei termini e con le modalità del paragrafo 5.9, specifiche riserve.

Con riferimento alle modifiche contrattuali d'importo inferiore al 20% (venti per cento) per la determinazione dei nuovi prezzi si applicano le seguenti disposizioni:

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

2.10.3. Modifiche apportate dall'AFFIDATARIA

L'AFFIDATARIA non può, senza preventiva autorizzazione scritta di NUCLECO, apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.

Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'AFFIDATARIA senza il preventivo ordine scritto di NUCLECO e senza che sia stata preventivamente approvata dalla stessa.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Nell'ipotesi in cui l'AFFIDATARIA abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione, NUCLECO può ordinare all'AFFIDATARIA la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti.

In ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate di NUCLECO, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

3 ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 RAPPRESENTANZA DI NUCLECO

Ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, NUCLECO ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti (interni o esterni), la perfetta osservanza da parte dell'AFFIDATARIA di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da NUCLECO durante l'esecuzione delle attività lavorative, nonché il corretto e tempestivo svolgimento delle stesse necessarie per l'esecuzione dell'Appalto. NUCLECO ha, in particolare, il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- a) alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese (es. attestazioni SOA, certificazione Qualità/Ambiente/Sicurezza);
- b) alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali;
- c) al riscontro della qualità e quantità delle opere;
- d) alla verifica del personale addetto ai lavori;
- e) alla verifica del Sistema Qualità/Ambiente/Sicurezza Aziendale, ove previsto;
- f) alla verifica degli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) alla verifica degli aspetti ambientali.

Il personale di NUCLECO e/o di Terzi, espressamente incaricati da NUCLECO stessa, può accedere in ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini, depositi e officine dell'AFFIDATARIA per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L'AFFIDATARIA, tramite il proprio personale, deve collaborare al fine di consentire l'accesso presso le aree di cantiere e rendere possibile l'effettuazione dei controlli, comunicando tempestivamente a NUCLECO le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività lavorative più significative.

La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell'AFFIDATARIA.

I controlli in corso d'opera possono essere eseguiti con la frequenza e le modalità consigliate dal tipo di lavoro, con o senza la presenza dell'AFFIDATARIA. Essi non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso, né legittimare proroghe relativamente ai termini di consegna dei lavori medesimi.

I controlli e le verifiche eseguite da NUCLECO o da terzi per conto della stessa, non liberano l'AFFIDATARIA da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione di opere e lavori, alla loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di disposizioni e regolamenti in vigore.

NUCLECO provvederà a comunicare per iscritto all'AFFIDATARIA la presenza di difetti eventualmente rilevati in esito alle suddette verifiche e fornirà conseguentemente all'AFFIDATARIA medesimo le prescrizioni necessarie

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



per la loro regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di NUCLECO stessa).

L’AFFIDATARIA, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli da NUCLECO, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione dei lavori, né ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente pattuito, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 105 e 106, D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al paragrafo 3.8.1 delle presenti Condizioni Generali.

3.2 RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA, all’atto della stipula del Contratto, designa:

- a) un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica dei cantieri, nonché il Responsabile della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituirlo in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell’AFFIDATARIA ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L’AFFIDATARIA non può proporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e deve provvedere immediatamente e senza oneri per NUCLECO alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunicati per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell’AFFIDATARIA o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

3.2.1 Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA, con congruo anticipo, deve comunicare a NUCLECO l’elenco del personale impiegato e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere al cantiere e per l’adempimento di altre eventuali incombenze di NUCLECO.

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad esempio permesso di soggiorno, nulla osta, ecc..

Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all’inizio dei lavori.

L’AFFIDATARIA dovrà, giornalmente far pervenire a NUCLECO l’elenco nominativo del personale presente nel cantiere ivi inclusi i lavoratori dell’eventuale sub/AFFIDATARIA.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto tesserino di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L’avvio dei lavori è condizionato dall’inoltro a NUCLECO di tutta la documentazione prevista all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel PSC.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Durante l'esercizio delle attività lavorative, l'AFFIDATARIA avrà comunque l'obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati. NUCLECO avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all'AFFIDATARIA eventuali documenti aggiuntivi da cui risulti che il personale è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. In tal caso, l'AFFIDATARIA è obbligata a fornire prontamente a NUCLECO tutta la documentazione integrativa richiesta. L'AFFIDATARIA si impegna a fare rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati. L'avvio dei lavori è subordinato, altresì, all'invio a NUCLECO, della documentazione tecnico-gestionale prevista contrattualmente e, in particolare, quella inerente alla pianificazione e programmazione della qualità dei lavori, della progettazione e della committenza.

3.2.2 Progettazione

Nell'ipotesi in cui, ove consentito dalla normativa vigente, l'Appalto abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche attività di progettazione esecutiva dell'opera (c.d. Appalto integrato), premesso che la responsabilità del Progetto Esecutivo complessivo è assunta dall'AFFIDATARIA e dal Progettista, il Progetto Esecutivo stesso deve essere firmato da un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La progettazione è soggetta, prima dell'approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

3.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL'AFFIDATARIA

3.3.1 Generalità

L'AFFIDATARIA deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità e adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle opere in relazione agli oneri e obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione delle opere appaltate.

In nessun caso l'AFFIDATARIA ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni in ordine alla mano d'opera necessaria per eseguire a perfezione il Contratto.

L'AFFIDATARIA è tenuta ad impiegare personale di gradimento di NUCLECO ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO – di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse specifica e motivata richiesta in tal senso.

3.3.2 Disciplina dei cantieri

L'AFFIDATARIA deve mantenere la disciplina e il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a fare osservare al proprio personale addetto alla realizzazione delle opere oggetto del Contratto, e/o dagli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2.4, nonché quelle emanate da NUCLECO adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'AFFIDATARIA rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale addetto ai lavori.

3.3.3 Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)

L’AFFIDATARIA dovrà applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni in vigore. L’AFFIDATARIA è obbligata a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l’esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dal sub/AFFIDATARIA nonché dai terzi autorizzati riguardo il rispettivo personale. La documentazione deve essere conservata in cantiere per tutta la durata contrattuale e presentata a NUCLECO a sua richiesta.

L’AFFIDATARIA manleverà e terrà indenne NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento sostitutivo, incluso l’eventuale risarcimento dei danni.

È fatto obbligo all’AFFIDATARIA di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengono richiesti e fino al collaudo delle opere, i libri paga, i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell’esecuzione dell’attività lavorativa attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie e il pagamento di contribuzione previdenziale ed assistenziale e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

NUCLECO, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, concernenti i dipendenti propri e delle predette imprese subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’AFFIDATARIA e delle eventuali Imprese Subappaltatrici sarà poi richiesto con cadenza periodica.

Resta stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’AFFIDATARIA o del sub/AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5, 5 bis e 6, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “intervento sostitutivo del committente”). Prima di procedere al pagamento la NUCLECO si riserva inoltre di verificare che, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., non sussistano inadempimenti contributivi, a carico dell’AFFIDATARIA e/o dell’eventuale sub/AFFIDATARIA, all’obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento, nonché la regolarità retributiva a favore dei propri dipendenti, come indicato al punto successivo.

Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da NUCLECO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, mediante acquisizione dei mod. “F24” di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa mod. “DURF” di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore dell’Appalto, con segnalazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 gg. in assenza di sanatoria).

3.3.4 Trattamento retributivo dei lavori impiegati nell'esecuzione dell'Appalto

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'AFFIDATARIA, ovvero il sub/AFFIDATARIA laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato.

NUCLECO provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell'AFFIDATARIA, della documentazione prevista.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 del Codice. Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO sono reperibili al seguente indirizzo: www.NUCLECO.it.

3.3.5 Lavoratori somministrati e collaborazioni

Nel caso in cui l'AFFIDATARIA, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività lavorative interessate. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

NUCLECO, verificato il possesso da parte di detti lavoratori di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo 3.3, provvederà ad autorizzare l'AFFIDATARIA con atto scritto.

3.3.6 Prova degli adempimenti

Ove contemplato da specifiche previsioni normative o, in ogni caso, ove NUCLECO lo richieda, l'AFFIDATARIA deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente paragrafo 3.3, restando inteso che la mancata richiesta da parte di NUCLECO non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

3.4 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI

3.4.1 Impianti di cantiere e opere provvisionali

L'AFFIDATARIA deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC e suoi allegati. NUCLECO di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC.

L'AFFIDATARIA, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1, deve provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori e al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal programma cronologico.

L'AFFIDATARIA non ha, comunque, diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle proprie previsioni iniziali.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L’AFFIDATARIA deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve e i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’AFFIDATARIA deve, altresì, curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui al paragrafo 3.4.7; in particolare l’AFFIDATARIA non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di NUCLECO. In caso di difetti o avarie, le attrezzature dell’AFFIDATARIA non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese della stessa, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei lavori.

3.4.2 Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri l’AFFIDATARIA deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente concordata con il CSE e successivamente approvata da NUCLECO, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa.

Qualora nel corso dei lavori NUCLECO richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisorie dell’AFFIDATARIA, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso e ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

3.4.3 Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L’AFFIDATARIA deve provvedere al trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento nell’ambito dei cantieri, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l’esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da NUCLECO.

Tutti i materiali forniti da NUCLECO, inerenti all’oggetto dell’Appalto, saranno messi a disposizione dell’AFFIDATARIA nei luoghi indicati nel contratto e dovranno essere ritirati e, ove non utilizzati, riconsegnati direttamente dall’AFFIDATARIA stesso, secondo le modalità stabilite da NUCLECO.

L’AFFIDATARIA, all’atto del prelievo dei materiali e/o macchinari, e/o attrezzature fornitigli da NUCLECO, è tenuto a verificarne il perfetto stato assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine dei lavori; conseguentemente lo stesso AFFIDATARIA è tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie per eliminare i difetti o i danni arrecati ai medesimi. È fatto, inoltre, obbligo all’AFFIDATARIA di custodire i materiali di proprietà NUCLECO e presi in carico dall’AFFIDATARIA stesso.

L’AFFIDATARIA è, di conseguenza, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l’onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori.

L’AFFIDATARIA è tenuta a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da NUCLECO, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo capoverso del paragrafo 3.4.2. .

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L’AFFIDATARIA risponde dell’eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da NUCLECO, qualora questi siano imputabili all’AFFIDATARIA medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati. L’entrata e l’uscita di quanto approvvigionato da NUCLECO da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da NUCLECO medesima.

3.4.4 Soggezioni particolari

L’AFFIDATARIA non ha diritto a compensi di sorta in ragione di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all’interno dei cantieri e delle aree di lavori, dall’uso e dall’esercizio normale dei beni, installazione e servizi, di NUCLECO o di terzi, nonché da servitù a favore di NUCLECO o di terzi; e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinari sotto tensione di ogni genere.

3.4.5 Custodia

A partire dalla data di consegna dei lavori e fino al collaudo/accettazione definitiva delle attività lavorative, è integralmente affidata all’AFFIDATARIA la custodia a propria cura e spese dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

L’AFFIDATARIA è tenuta, fino al collaudo/accettazione definitiva e consegna delle opere, ad effettuare a propria cura e spese ogni attività lavorativa finalizzata alla conservazione e manutenzione delle opere eseguite.

Inoltre, l’AFFIDATARIA è responsabile della conservazione, della custodia e dell’impiego dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature che deve utilizzare, ed in particolare di quelli consegnati in comodato o a qualunque altro titolo da NUCLECO, a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando pertanto NUCLECO da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi.

Tali obblighi per l’AFFIDATARIA cessano alla data di cui al successivo paragrafo 6.3. Per i materiali, le attrezzature e/o i macchinari forniti da NUCLECO e non utilizzati, oppure smontati nel corso dell’Appalto e destinati ad essere restituiti al Committente, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti indicati da NUCLECO stessa.

L’accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Eventuali visite di estranei devono essere dall’AFFIDATARIA preventivamente comunicate a NUCLECO e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

3.4.6 Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’AFFIDATARIA durante tutto il corso dei lavori di sua competenza. Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, se non preventivamente già previsto nel PSC e suoi allegati ove applicabili, l’AFFIDATARIA raggiungerà con le stesse opportuni accordi per la ripartizione degli oneri, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo paragrafo 3.6. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione verranno determinati da NUCLECO.

3.4.7 Ripiegamento dei cantieri

L’AFFIDATARIA deve dare corso a propria cura e spese al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con NUCLECO, provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propri depositi dei macchinari e/o attrezzature di proprietà utilizzati per l’esecuzione delle opere appaltate, dandone la necessaria certificazione di legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone. Qualora l’AFFIDATARIA non provveda ad effettuare le suddette operazioni di ripiegamento dei cantieri nel rispetto del programma cronologico concordato, NUCLECO si riserva il diritto di provvedervi direttamente, addebitando all’AFFIDATARIA inadempiente i relativi costi ed oneri.

3.5 INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ED INFORTUNI/“NEAR MISS”

L’AFFIDATARIA deve dare immediata comunicazione scritta a NUCLECO di qualsiasi evento, ivi compresi i “near miss”, che coinvolga l’incolumità delle persone in relazione all’esecuzione di opere, lavori ed interventi e – entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all’evento – deve informare dettagliatamente NUCLECO con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre, l’AFFIDATARIA, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali Subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’Appalto, deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell’AFFIDATARIA il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché del Regolamento 2016/679 s.m.i.

3.6 COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA’ DI NUCLECO

L’AFFIDATARIA è tenuta a svolgere la propria attività lavorativa in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da NUCLECO e da altri Appaltatori o Fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell’insieme di tutti i lavori. Lo svolgimento dei lavori appaltati può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività lavorative, con particolare riguardo al progressivo arrivo dei macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.

L’AFFIDATARIA deve mantenere gli opportuni contatti con NUCLECO e con i suddetti Appaltatori e Fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’AFFIDATARIA è responsabile di tutte le conseguenze che ne possono derivare a NUCLECO e/o a terzi.

3.7 ESECUZIONE DEL LAVORO

In considerazione delle speciali soggezioni cui possono essere subordinati i lavori, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo degli altri lavori che si eseguono per conto di NUCLECO, l’esecuzione delle opere appaltate può essere frazionata in singole fasi di lavoro, aventi ciascuna una data di consegna e di inizio ed un termine di ultimazione.

La suddivisione del lavoro in fasi non fa venir meno l’unicità del rapporto contrattuale.

3.8 PROGRAMMA CRONOLOGICO

Il programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dei lavori. Il programma cronologico ha un carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’AFFIDATARIA al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l’AFFIDATARIA ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l’esecuzione del contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti, laddove necessarie per l’esecuzione dell’Appalto. Ove, per effetto delle variazioni di cui al paragrafo 2.10.1, si determinino variazioni nell’entità dei lavori, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente modificati.

3.8.1 Modifiche al programma cronologico

In conseguenza di quanto previsto nel paragrafo 3.6, NUCLECO si riserva la facoltà di modificare, nel corso dei lavori, il programma cronologico.

L’AFFIDATARIA è tenuta a modificare il piano esecutivo particolareggiato, di cui al paragrafo 3.10, in dipendenza delle modifiche apportate da NUCLECO. L’AFFIDATARIA è tenuta ad attenersi al nuovo programma.

Ove tali modifiche abbiano determinato un prolungamento della durata complessiva dei lavori, senza tuttavia causare alcuna variazione nell’entità delle attività lavorative da svolgere, NUCLECO e l’AFFIDATARIA potranno concordare l’eventuale compenso forfettario da riconoscere a quest’ultimo, a fronte dell’aumento degli oneri per spese generali, impianti ed attrezzature, personale per servizi di cantiere, causato da tale prolungamento.

3.9 CONSEGNA DELLE AREE E CONSEGNA DEI LAVORI

3.9.1 Consegna delle aree

Fatto salvo quanto previsto nel Contratto, NUCLECO mette a disposizione dell’AFFIDATARIA le sole aree sulle quali dovranno essere eseguite le attività lavorative oggetto dell’Appalto, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei indicate nel PSC e suoi allegati, ovvero nel DUVRI.

NUCLECO comunicherà all’AFFIDATARIA, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con almeno cinque giorni di anticipo, il giorno, l’ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio alle attività lavorative, nonché delle eventuali opere ed installazioni già esistenti.

Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

L’AFFIDATARIA è obbligata a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per prendere in consegna le aree, salvo il caso in cui fosse a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà. In tale ultimo caso egli avrà l’onere di darne tempestiva comunicazione con almeno due giorni di anticipo a NUCLECO, specificando le cause di forza maggiore verificatesi e chiedendo un differimento del termine per la presa in consegna delle aree. NUCLECO si riserva di valutare la richiesta, concedendo, se del caso, un differimento dei termini.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non si presenti all’appuntamento prefissato per prendere in consegna le aree senza aver fornito adeguata giustificazione, NUCLECO assegnerà al medesimo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale NUCLECO stessa si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c.

Di norma la consegna delle aree viene effettuata congiuntamente alla consegna dei lavori di cui al paragrafo successivo, salvo nei casi in cui non sia possibile dar corso ai lavori per motivi imputabili a NUCLECO (mancanza di autorizzazioni, elaborati progettuali, etc.).

3.9.2 Consegna dei lavori o di singole fasi (partite)

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di stipulazione del Contratto. Fino al 31 dicembre 2021, si applica quanto disciplinato all’art. 8, comma 1, lettera a) del DL n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020.

Nell’ipotesi in cui l’Appalto abbia ad oggetto l’esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il termine di cui al presente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto, a seguito della Verifica ai fini della Validazione con esito positivo.

All’atto di ogni consegna, NUCLECO comunica all’AFFIDATARIA le prescrizioni riguardanti le attività lavorative da eseguire e la loro eventuale suddivisione in fasi.

Della consegna dei lavori viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti, al quale sono allegati i disegni esecutivi (ed eventuali rischi di area) occorrenti per dare inizio alle attività stesse.

Qualora l’AFFIDATARIA non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli verrà assegnato un nuovo termine perentorio, trascorso inutilmente il quale NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione.

3.9.3 Osservazioni dell’AFFIDATARIA in merito alle consegne

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui ai paragrafi precedenti, l’AFFIDATARIA non abbia comunicato per iscritto a NUCLECO le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’AFFIDATARIA entro il predetto termine, NUCLECO deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

3.10 PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

Entro gli stessi termini stabiliti nel precedente paragrafo 3.9.3, salvo quanto diversamente prescritto nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, l’AFFIDATARIA deve presentare a NUCLECO un piano esecutivo particolareggiato, dal quale risultino chiaramente: le attività lavorative previste dall’AFFIDATARIA stesso per la realizzazione dei lavori o di ciascuna fase di lavoro, laddove prevista la suddivisione in fasi; l’indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, ivi compresa l’eventuale progettazione di competenza dell’AFFIDATARIA; dei tempi di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento, sia degli impianti di cantiere, sia delle opere provvisoriale.

La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell’AFFIDATARIA e non ne diminuisce in alcun modo la sua responsabilità.

3.11 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all’AFFIDATARIA (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta elettronica certificata (PEC). Quando sono effettuate in cantiere hanno luogo a mezzo di Ordini di Servizio apposti sul giornale dei lavori di cui al paragrafo 3.13. Detti Ordini devono essere sottoscritti dall’AFFIDATARIA per avvenuta conoscenza. Mediante detti Ordini sono impartite all’AFFIDATARIA tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ovvero del Direttore dei Lavori. L’Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all’AFFIDATARIA che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’AFFIDATARIA è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva agli Ordini oggetto di riserve.

Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di NUCLECO, i contenuti delle comunicazioni predette si considerano integralmente accettati e l’AFFIDATARIA medesimo decade dal diritto di avanzare riserve.

È onere dell’AFFIDATARIA richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l’invio di documenti o disegni che possano fargli difetto. Di conseguenza in nessun caso la mancanza dei predetti elementi può essere opposta a NUCLECO.

Nel caso in cui la ritardata consegna di istruzioni o di documenti o disegni da parte di NUCLECO, ancorché tempestivamente richiesti dall’AFFIDATARIA, comporti l’assoluta necessità di sospensioni, vale quanto statuito al paragrafo 3.16.

3.12 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Qualora l’AFFIDATARIA intenda far valere un fatto o una situazione verificatasi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, esso ha l’onere di darne immediata (e comunque non oltre il giorno successivo dal verificarsi dell’evento) comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) a NUCLECO, al fine di procedere alla constatazione in contraddittorio entro giorni cinque dalla scoperta del fatto o della situazione.

Le risultanze di tale constatazione, riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, dovranno essere riportate entro lo stesso termine nel giornale dei lavori per la adozione delle conseguenti determinazioni.

L’AFFIDATARIA non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra richiamati.

L’AFFIDATARIA è tenuta a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività lavorativa.

3.13 GIORNALE DEI LAVORI

Il Direttore Lavori ovvero persona dallo stesso incaricata tiene il giornale dei lavori su cui annota giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività lavorativa con cui progrediscono, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati dall’esecutore dell’Appalto.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Sul giornale sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel giornale, anche nell'ipotesi che l'Appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RP e del Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

Il Direttore Lavori verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'incaricato.

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

3.14 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'AFFIDATARIA deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione nonché la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'AFFIDATARIA deve, in particolare, adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere e le opere provvisoriale non subiscano o, a loro volta, arrechino danni a persone e/o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'AFFIDATARIA; su questo ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino al collaudo definitivo degli stessi, agli impianti di cantiere e alle opere provvisoriale.

L'AFFIDATARIA è obbligata a intervenire nei giudizi che fossero eventualmente promossi da terzi contro NUCLECO in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di NUCLECO stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale

3.15 DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE

Con riferimento all'art. 1467 c.c. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, si stabilisce che, ove nel corso dei lavori insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, di carattere straordinario, tali da rendere eccessivamente onerosa l'esecuzione del lavoro, l'AFFIDATARIA ha diritto di ottenere da NUCLECO, dandone immediata e dettagliata notifica per iscritto, l'accertamento delle stesse.

In caso di mancato accertamento da parte di NUCLECO del carattere straordinario e imprevedibile delle sopravvenute difficoltà, l'AFFIDATARIA è tenuta alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi originariamente fissati da NUCLECO, salvo il diritto dell'AFFIDATARIA di avanzare riserve ai sensi del paragrafo 5.9.

Accertato invece il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'AFFIDATARIA non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., salvo che NUCLECO non si

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l’AFFIDATARIA stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.

In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l’AFFIDATARIA è tenuta alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da NUCLECO. Detti compensi, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell’AFFIDATARIA di avanzare riserve ai sensi del paragrafo 5.9.

3.16 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO per i contratti di lavori nei settori speciali, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, NUCLECO può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’AFFIDATARIA o di un suo Legale Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’AFFIDATARIA può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se NUCLECO si oppone, l’AFFIDATARIA ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all’AFFIDATARIA alcun indennizzo.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L’AFFIDATARIA deve, a decorrere da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. NUCLECO può disporre visite periodiche di controllo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, NUCLECO dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’AFFIDATARIA è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dell’esecuzione del Contratto, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’AFFIDATARIA in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’AFFIDATARIA non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alle cause di sospensione, si applica quanto disposto all’art. 5 del DL n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020.

3.17 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l’AFFIDATARIA, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da NUCLECO per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, l’AFFIDATARIA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto a titolo di clausola penale ai sensi dell’articolo 1382 c.c.

3.18 DIVIETO ALL’AFFIDATARIA DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l’AFFIDATARIA può sospendere o rallentare di sua iniziativa i lavori. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell’AFFIDATARIA, NUCLECO ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c. facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno.

3.19 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’AFFIDATARIA non dia corso alla esecuzione di lavori ordinati da NUCLECO anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori, NUCLECO ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri e danni che NUCLECO dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell’AFFIDATARIA.

3.20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE SINGOLE PARTITE/FASI

L’AFFIDATARIA deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di sospensione dei lavori, l’atto di ripresa dell’esecuzione indica il termine di ultimazione degli stessi.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, o l’ultimazione di ciascuna fase laddove previsto, è comunicata dall’AFFIDATARIA per iscritto a NUCLECO che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel verbale sottoscritto da NUCLECO e dall’AFFIDATARIA devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola partita/fase laddove previsto, fino a quella del collaudo/accettazione definitiva, l’AFFIDATARIA è responsabile, a propria cura e spese, della buona conservazione delle opere eseguite e deve curarne la perfetta manutenzione anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L’AFFIDATARIA è tenuta a conservare installati e funzionanti gli impianti di cantiere che possano rendersi necessari per i fini di cui sopra. In caso di perimento, danneggiamento o deterioramento delle opere nel frattempo eseguite, l’AFFIDATARIA sarà ritenuto responsabile, con conseguente obbligo di risarcire i relativi danni.

L’AFFIDATARIA non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile a NUCLECO, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3.21 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Salve le vigenti disposizioni di legge in materia, spettano a NUCLECO tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che possano essere rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.

L’AFFIDATARIA, a pena di risoluzione del contratto, deve dare immediato avviso per iscritto a NUCLECO del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere alla custodia o protezione, sospendendo anche il lavoro, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorità.

Per tali sospensioni si applicano le disposizioni del paragrafo 3.16. Inoltre, per le operazioni espressamente ordinate per assicurare il recupero, l’AFFIDATARIA ha il diritto al rimborso delle spese sostenute.

3.22 VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO

NUCLECO ha diritto, in ogni momento, di verificare qualsiasi parte dei lavori e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli ai lavori in corso di esecuzione. L’AFFIDATARIA non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolarne lo svolgimento.

I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso dei lavori non escludono né la responsabilità dell’AFFIDATARIA per vizi, difetti e/o difformità dei lavori o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’AFFIDATARIA per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri la presenza di vizi e/o difetti dei lavori, rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel Progetto o nelle Specifiche tecniche, imputabili all’AFFIDATARIA, essa stabilisce un termine entro il quale l’AFFIDATARIA deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all’AFFIDATARIA in forma scritta, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di perdurante inadempimento, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno.

Per l’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattuali previsti, l’AFFIDATARIA durante il corso dei lavori e fino alla data dell’accettazione definitiva/collaudato, deve provvedere gratuitamente a quanto all’uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l’AFFIDATARIA deve sospendere i lavori se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette, senza potere pretendere maggiori oneri e danni.

3.23 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA, NONCHÉ PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE

Con “diritti di proprietà intellettuale” si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how e informazioni a esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di violazione da parte dell’AFFIDATARIA dell’obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del Contratto, nonché nel caso di sfruttamento, da parte del medesimo, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all’esecuzione dei lavori e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall’AFFIDATARIA. Quest’ultimo terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel contratto e su espressa richiesta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA realizzerà materiale multimediale sull’attività lavorativa svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell’attività lavorativa del Contratto affidato). A tale scopo, l’AFFIDATARIA utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO. L’AFFIDATARIA sarà responsabile dell’utilizzo, della conservazione, della gestione, della manutenzione e dell’eventuale sostituzione di detto materiale. A tale materiale multimediale si applica quanto previsto ai precedenti capoversi del presente paragrafo 3.23.

3.24 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Nell’ipotesi in cui l’Appalto di lavori abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione dell’opera questa è a carico dell’AFFIDATARIA, il quale deve espletare l’Appalto sulla base della documentazione tecnica fornita da NUCLECO e nel rispetto della normativa applicabile.

Il contenuto di tali documenti, che l’AFFIDATARIA riconosce sufficiente a determinare l’oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte l’Appalto, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo a cui è destinato, del quale l’AFFIDATARIA dichiara di essere a perfetta conoscenza.

La stesura di eventuali elaborati integrativi, ritenuti necessari dall’AFFIDATARIA in base a proprie esigenze organizzative per l’esecuzione delle opere, sarà a totale carico e onere di quest’ultimo.

La progettazione deve essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite da NUCLECO come vincolanti.

L’AFFIDATARIA deve farsi parte diligente per ottenere da NUCLECO tutti i dati necessari per la progettazione stessa e, a tal fine, NUCLECO può consentire la permanenza presso i propri uffici di personale tecnico dell’AFFIDATARIA.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L’AFFIDATARIA è totalmente responsabile della progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l’acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dai lavori in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Tutti gli elaborati di progetto forniti dall’AFFIDATARIA sono di proprietà NUCLECO, la quale ha immediatamente diritto di utilizzarli a qualsiasi fine senza che il medesimo possa pretendere compensi di sorta per alcun titolo o motivo.

Tutti gli elaborati di progetto eseguiti dall’AFFIDATARIA devono essere sottoposti al controllo e benessere di NUCLECO, con un congruo anticipo rispetto ai termini stabiliti nel programma cronologico per l’esecuzione delle opere.

Inoltre, l’AFFIDATARIA deve fornire tempestivamente a NUCLECO tutta la documentazione debitamente firmata, per consentirle di adempiere, presso le competenti autorità, a tutti gli obblighi di legge a carico del Committente. Il controllo effettuato da NUCLECO sugli elaborati di progetto rientra nell’ambito dell’art. 1662 del c.c. e non implica l’assunzione di responsabilità da parte di NUCLECO medesima.

Pertanto, tale controllo e il successivo benessere non modificano né riducono la responsabilità dell’AFFIDATARIA, il quale resta totalmente responsabile della progettazione a esso affidata; il controllo e il benessere, inoltre, non vincolano in alcun modo NUCLECO riguardo all’introduzione di eventuali varianti.

L’AFFIDATARIA dovrà, inoltre, recepire nella progettazione eventuali migliorie o ottimizzazioni dei sistemi o dei componenti che potrebbero essere ritenute opportune da NUCLECO o che potrebbero essere prescritte dall’Autorità di Controllo (ISIN) o da altre Autorità competenti.

Relativamente alla Verifica ai fini della validazione prevista dal Codice, l’AFFIDATARIA si dovrà rendere disponibile a partecipare alla riunione di contraddittorio con l’organismo che ha effettuato tale Verifica e per la eventuale modifica ai documenti senza alcun onere aggiuntivo.

Qualora le migliorie o ottimizzazioni al progetto determinassero oneri aggiuntivi superiori all’1% dell’importo complessivo del Contratto, le parti definiranno congiuntamente l’adeguamento dei costi da riconoscere all’AFFIDATARIA. L’aumento dei costi dovrà essere dimostrato in modo analitico e documentato e verrà riconosciuta all’AFFIDATARIA solo la quota parte eccedente l’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del Contratto. Qualora tali migliorie o ottimizzazioni al progetto determinassero oneri aggiuntivi pari o inferiori all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del Contratto, questi non saranno riconosciuti all’AFFIDATARIA.

4 PREZZI CONTRATTUALI

4.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del contratto, l’AFFIDATARIA riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l’altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e dalla ubicazione e condizione dei luoghi

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto di NUCLECO e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 3.4.4.

Del pari, l’AFFIDATARIA è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di Appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’Appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

4.2 REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte l’Appalto, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo a cui è destinato, del quale l’AFFIDATARIA dichiara di essere a perfetta conoscenza.

I lavori e le prestazioni comunque necessarie per l’esecuzione delle opere appaltate sono remunerati in base all’importo contrattuale e in caso di eventuali modifiche e aggiunte ai sensi del paragrafo 2.11, in base ai prezzi eventualmente definiti con le modalità del paragrafo 2.11.2.

Pertanto, gli importi contrattuali, siano essi riferiti ad appalti a misura, a corpo o in qualsiasi altra forma contrattuale, coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di NUCLECO, ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.

Con la firma del contratto l’AFFIDATARIA riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l’utile dell’AFFIDATARIA oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti al compimento delle opere oggetto dell’Appalto, secondo le prescrizioni, le obbligazioni e termini contenuti nel Contratto, in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato e secondo quanto previsto dalla normativa.

Resta quindi convenuto che l’AFFIDATARIA deve provvedere a sua cura e spese alla manodopera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisoriale, a tutto quanto previsto al capitolo ed in genere a quanto altro necessario per la realizzazione delle opere, per la loro manutenzione fino al collaudo ed all’accettazione definitiva, per il ripiegamento dei cantieri, per la consegna dell’opera e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L’AFFIDATARIA con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata a tale titolo qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.

Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, c.c., né l’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 per quanto riferito all’adeguamento dei prezzi, i quali sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili.

5 CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

5.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L’AFFIDATARIA è tenuta a dare corso in tempo utile all’accertamento in contraddittorio di tutti i lavori, prestazioni e forniture e in specie di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione ed accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell’AFFIDATARIA di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni di NUCLECO.

5.2 DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

5.2.1 Materiali

Tutti i materiali approvvigionati dall’AFFIDATARIA devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da NUCLECO e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da NUCLECO medesima.

NUCLECO ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti, a cura dell’AFFIDATARIA, entro il termine di tempo e con le modalità stabilite da NUCLECO medesima e dalla stessa comunicate per iscritto all’AFFIDATARIA.

L’accettazione dei materiali non pregiudica il diritto di NUCLECO di rifiutare le opere, qualora non corrispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 5.2.2 per difetto imputabile ai materiali stessi.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l’AFFIDATARIA è libera di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l’osservanza, rispetto ad essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

NUCLECO ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l’AFFIDATARIA deve fornire presso gli uffici di NUCLECO e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture già costruite.

Qualora l’AFFIDATARIA, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

5.2.2 Opere

Tutte le opere devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da NUCLECO, a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite da NUCLECO, devono essere eseguite a perfetta regola d’arte ed essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per le opere che non rispondono ai requisiti suddetti, l’AFFIDATARIA è tenuto ad eseguire quei lavori che NUCLECO ritenga necessari in relazione a quanto stabilito nel comma precedente e qualsiasi ne sia l’entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA non provveda ad eseguire i lavori ritenuti necessari, NUCLECO medesima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno. NUCLECO si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, alle condizioni stabilite nei successivi paragrafi 5.4.1 e 5.5.1 fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

5.3 CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI LAVORI

Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’Appalto ed accettati da NUCLECO, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5.4 CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA

5.4.1. Disposizioni contabili

Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni esecutivi delle opere, o in base a quelle stabilite per iscritto da NUCLECO, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino dimensioni inferiori, in caso di accettazione delle opere, si contabilizzeranno le dimensioni effettive rilevate.

Restano salve in ogni caso le disposizioni di accettazione di cui al paragrafo 5.2.2.

5.4.2. Procedura contabile

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, NUCLECO effettua la determinazione e la classificazione delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura e la loro valorizzazione economica nel registro di contabilità. Detti atti contabili devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall’AFFIDATARIA, il quale ha facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l’AFFIDATARIA si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura e il registro di contabilità, NUCLECO, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano detti atti contabili; le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti dell’AFFIDATARIA.

NUCLECO si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.

5.5 CONTABILITA' DEI LAVORI A CORPO

5.5.1 Disposizioni Contabili

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate da NUCLECO il quale può controllare l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

5.5.2. Procedura contabile

NUCLECO riporta nei libretti delle misure e nel registro di contabilità, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti. Si applica altresì il paragrafo 5.4.2.

5.6 PENALE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

5.6.1. Penale

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola fase degli stessi, ove previsto, rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l'AFFIDATARIA deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo è stabilito nella misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo eventuale minore misura stabilita nel contratto. L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dell'Appalto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude il diritto di NUCLECO al risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale limite, NUCLECO ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, NUCLECO, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La penale prevista nel Protocollo di legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente previsti.

Gli importi della penale saranno trattenuti, ad insindacabile scelta di NUCLECO, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo articolo 5.10. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo della penale applicata. L'applicazione della penale non esonera, comunque, l'AFFIDATARIA dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.

5.6.2. Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, è possibile riconoscere un premio di accelerazione, quando per ragioni di preminente interesse pubblico la realizzazione dell'opera, ovvero la durata di esecuzione di singole componenti di una fase, debbano essere completate in anticipo rispetto al cronoprogramma contrattuale ovvero di apposita previsione di aggiornamento prezzi, il premio di accelerazione dovrà essere giornaliero progressivo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel contratto per il calcolo delle penale per ritardata ultimazione.

5.7 DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI

5.7.1. Forza maggiore

Qualora si verificano ritardi e/o danni alle opere e/o ai lavori imputabili a causa di forza maggiore, l'AFFIDATARIA ne deve dare dettagliata notizia a NUCLECO, in forma scritta, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza di ogni suo diritto e a prescindere dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo 3.11. Se richiesto dal DL, viene redatto verbale alla presenza dell'AFFIDATARIA al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
- 5) l'eventuale omissione da parte dell'AFFIDATARIA delle cautele necessarie a prevenire i danni.

NUCLECO si riserva il diritto di richiedere all'AFFIDATARIA, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i lavori o di altra pubblica autorità riconosciuta da NUCLECO, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'AFFIDATARIA, questi ha diritto nel caso di ritardi, ad una dilazione dei termini di tempo di tanti giorni quanti ne derivano dalla sospensione dovuta all'evento di forza maggiore.

La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le parti e in caso di disaccordo, sarà disposta da NUCLECO, fermo il diritto dell'AFFIDATARIA di iscriverne riserva. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del contratto.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, NUCLECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei subappaltatori, nonché sequestri giudiziari;
- ritardi da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subappaltatori;

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei Subappaltatori;
- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'AFFIDATARIA, salvo che non siano nazionali e di categoria;
- variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto.

In ogni caso l'AFFIDATARIA sarà tenuta ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a NUCLECO dall'evento/i di forza maggiore.

5.7.2. Sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, sono a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal da quanto indicato al precedente par. 5.7.1, salva diversa previsione contrattuale. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'AFFIDATARIA.

5.8 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

5.8.1. Situazioni provvisorie di avanzamento lavori

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, NUCLECO predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento dei lavori.

In base a tale situazione viene emesso, non oltre trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento, previa acquisizione del DURC, il certificato di pagamento all'AFFIDATARIA per un importo pari al 100% dell'ammontare risultante dalla situazione provvisoria predetta, salve le trattenute e le ritenute di legge.

5.8.2. Ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori

Entro sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di cui al paragrafo 3.20, si provvede all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento dei lavori e si dà luogo alla emissione dell'ultimo certificato di pagamento in acconto.

5.8.3. Pagamenti in acconto

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 5-bis del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte NUCLECO del certificato di collaudo/accettazione definitiva, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive.

I pagamenti in acconto all'AFFIDATARIA sono effettuati da NUCLECO solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento per il 100% a fronte di fatture nella misura del 99,5% dell'importo del certificato.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L'emissione delle situazioni di avanzamento dei lavori e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di NUCLECO non possono mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva/collaudato.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, previa emissione della relativa fattura elettronica, con le modalità previste all'art. 5.8.5.

5.8.4. Anticipazioni

L'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all'AFFIDATARIA successivamente all'effettivo inizio dei lavori.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite spettano a NUCLECO gli interessi nella misura di legge. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'opera con le modalità contrattualmente previste.

Qualora contrattualmente previsto, NUCLECO potrà erogare l'incremento dell'anticipazione di cui all'art. 207 della legge n.77/2020.

5.8.5 Fatturazione e pagamenti

Prima dell'emissione di ogni fattura l'AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge.

Prima di effettuare il pagamento NUCLECO verificherà, inoltre, laddove applicabile, la corretta attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3.

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell'emissione della fattura l'AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il "benestare alla fatturazione", da riportare nel campo "Causale".

I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP.

NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'AFFIDATARIA o del sub/AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice).

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4., in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, NUCLECO, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge.

Resta in ogni caso inteso che, in caso di subAppalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito, salvo autorizzazione espressa di NUCLECO.

NUCLECO può compensare i pagamenti con le penali maturate quando, a seguito di verifica da parte di NUCLECO, l’AFFIDATARIA risulti inadempiente a una o più delle sue obbligazioni.

5.8.6. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascun partecipante è tenuto a fatturare a NUCLECO i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 9.2 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, salvo il caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a NUCLECO opportunamente corredate del beneplacito dell’impresa mandataria.

5.8.7. Disposizioni urgenti ex D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, si applica quanto segue:

- a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla suddetta data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro **quindici giorni**. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro **cinque giorni** dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro **quindici giorni** dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo (art. 8, comma 4, lettera a) del DL n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020);
- b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi (art. 8, comma 4, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020);

- c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 8, comma 4, lettera c) del DL n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020).

5.9 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE DELL'AFFIDATARIA SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5.10 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del Contratto, qualora sia richiesto da NUCLECO, l'AFFIDATARIA deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione o fideiussione deve essere conforme agli "Schemi Tipo" approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico¹, cui NUCLECO fa riferimento in via volontaria pur non incorrendo nell'obbligo della relativa applicazione, e preventivamente concordata con le banche e le assicurazioni o loro rappresentate. Essa è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'AFFIDATARIA di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che NUCLECO avesse eventualmente pagato durante l'Appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'AFFIDATARIA.

In tutti i predetti casi NUCLECO ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'AFFIDATARIA, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'AFFIDATARIA è obbligata a reintegrare la garanzia di cui NUCLECO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'AFFIDATARIA è altresì obbligata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto di Appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del collaudo/accettazione definitiva o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.8.4 delle presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo può essere subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Per quanto non espressamente derogato nel presente articolo si applica l'art. 103 del Codice.

¹ Decreto 19 gennaio 2018, n. 31.

PROPRIETA'	STATO	LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE	PAGINE
Procurement e Contract	Definitivo	Pubblico	42/54

5.11 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

È a carico di NUCLECO l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al Contratto, nonché tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con l'esecuzione del Contratto ed eventualmente imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso sono a carico dell'AFFIDATARIA.

6 ACCETTAZIONE DELLE OPERE

6.1 COLLAUDO DELLE OPERE

Il Collaudatore statico è nominato da NUCLECO.

Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso e in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'AFFIDATARIA, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico disposte dalle disposizioni vigenti e al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate da NUCLECO.

L'AFFIDATARIA, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Oltre al collaudo statico, le opere potranno essere soggette ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d'opera, prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per l'assistenza da parte dell'AFFIDATARIA, debbano intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Collaudatore può rifiutare l'emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'AFFIDATARIA, sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile. L'AFFIDATARIA dovrà, a prima e semplice richiesta NUCLECO, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.

Qualora l'AFFIDATARIA non rimediasse a quanto sopra, NUCLECO potrà provvedere direttamente, o potrà affidare l'Appalto ad altro AFFIDATARIA di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto sopra. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'AFFIDATARIA, fatto salvo il diritto di NUCLECO di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il Collaudatore, tramite il Direttore dei lavori, prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'AFFIDATARIA un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescritte al fine del rilascio del certificato di collaudo. Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera o la regolarità dei lavori cui l'intervento è strumentale il Collaudatore determina nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'AFFIDATARIA.

6.2 ACCETTAZIONE PROVVISORIA/CONSEGNA ANTICIPATA

Dopo che, ai sensi del paragrafo 3.20, è stata constatata l'avvenuta ultimazione dei lavori o, ove previsto, di una singola partita/fase degli stessi, vengono effettuate, in presenza dell'AFFIDATARIA, alla data stabilita da NUCLECO e comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori o della singola fase, le ulteriori

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare che l'uso delle opere realizzate, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria/consegna anticipata delle opere.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'AFFIDATARIA, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria/consegna anticipata.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma del paragrafo 5.2.2, siano stati disposti nuovi lavori, il verbale di accettazione provvisoria non potrà essere redatto che all'esito di tali nuovi lavori regolarmente eseguiti.

In deroga a quanto stabilito negli artt. 1665, quarto e quinto comma e nell'art. 1666, secondo comma, c.c., l'AFFIDATARIA non potrà richiedere il pagamento completo di ogni singola fase/partita, laddove prevista, o anche parte di essa, ancorché completata e presa in consegna da parte di NUCLECO.

L'eventuale pagamento di acconti da parte di NUCLECO non comporta accettazione dell'opera o della fase/partita cui l'acconto si riferisce.

6.3 COLLAUDO FINALE / ACCETTAZIONE DEFINITIVA

Le operazioni di collaudo/accettazione definitiva delle opere debbono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di ultimazione di cui al paragrafo 3.20, salvo quanto diversamente previsto dal Codice o dal Contratto. Il certificato di collaudo/accettazione definitiva assume carattere definitivo decorsi dodici mesi dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo/accettazione definitiva si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

NUCLECO, allo scopo di verificare la rispondenza dei lavori realizzati a quanto previsto nel Contratto e alle eventuali successive modifiche apportate in corso d'opera, debitamente approvate, effettua, secondo quanto previsto dai regolamenti interni, il collaudo dei lavori stessi. Il processo di collaudo, che verrà attuato, ove ritenuto opportuno, anche attraverso verifiche in corso d'opera, ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Le operazioni di collaudo/accettazione definitiva comprendono altresì tutte le prove, le verifiche contabili, tecniche ed amministrative previste dalle normative di settore.

È facoltà di NUCLECO procedere ad ulteriori constatazioni nonché prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari alla collaudabilità dell'opera.

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'AFFIDATARIA, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L'AFFIDATARIA ha l'obbligo di esplicitare tali riserve comunicando a NUCLECO, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di collaudo/accettazione definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui si ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'AFFIDATARIA non abbia firmato il verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati i fatti verbalizzati e l'AFFIDATARIA decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le disposizioni e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



L'accettazione definitiva non esonera l'AFFIDATARIA dalle responsabilità che ad esso derivino per effetto dell'Appalto, dalle leggi in vigore, con particolare riferimento all'art. 1669 c.c.

6.4 CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO

Entro novanta giorni dalla certificazione dell'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine dell'effettuazione del collaudo/accettazione definitiva, NUCLECO deve redigere sul registro di contabilità il conto finale dei lavori. Il Direttore dei lavori, collaziona gli eventuali allegati, e invita l'AFFIDATARIA a prenderne cognizione e a sottoscrivere detto registro entro il termine di trenta giorni.

All'atto della firma, l'AFFIDATARIA non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Se l'AFFIDATARIA non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Nel caso in cui l'AFFIDATARIA abbia sottoscritto con riserva l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, ovvero il verbale di collaudo/accettazione definitiva, NUCLECO provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo tuttavia, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle suddette cauzioni e della trattenuta a garanzia ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all'AFFIDATARIA.

Il pagamento del certificato di liquidazione finale a saldo sarà effettuato con le modalità previste all'art. 5.8.5. In ogni caso, prima del pagamento finale NUCLECO provvederà alla verifica del DURC.

NUCLECO potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell'AFFIDATARIA, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

6.5 GARANZIA PER VIZI O DIFFORMITÀ DELL'IMPIANTO

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'AFFIDATARIA risponde per la difformità e i vizi dell'opera, fino a quando il certificato di collaudo collaudo/accettazione definitiva non assume carattere definitivo.

Qualora l'esecuzione dell'Appalto preveda la realizzazione di impianti, l'AFFIDATARIA si impegna a garantire il perfetto funzionamento degli impianti stessi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di emissione della verifica di conformità/collaudo.

L'AFFIDATARIA, inoltre, si impegna a garantire le opere civili, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per un periodo di 10 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo positivo finale.

La garanzia si estende a vizi e/o difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'impianto e che non si siano precedentemente manifestati. L'AFFIDATARIA si obbliga, altresì, a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti e nelle opere, per difetto di materiali e/o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di garanzia va individuato con quello dell'accettazione definitiva/collaudo e non dell'accettazione provvisoria /consegna anticipata.

7 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

7.1 CESSIONE DEL CREDITO

Si applica quanto disposto all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA

È fatto divieto all’AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Si applica l’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà NUCLECO alla risoluzione del Contratto in conformità di quanto previsto dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno

8 SCIoglimento DEL CONTRATTO

8.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE

8.1.1. Risoluzione del Contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’AFFIDATARIA agli obblighi derivanti dall’Appalto, NUCLECO potrà agire in giudizio per ottenere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

8.1.2. Risoluzione per difficoltà di esecuzione

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, ove si verifichi il caso previsto nel paragrafo 3.15, l’AFFIDATARIA dovrà notificare a NUCLECO la volontà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), che, pena la decadenza da ogni diritto, deve essere inviata entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento da parte di NUCLECO delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.

In tale caso di risoluzione l’AFFIDATARIA ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

8.1.3. Clausola risolutiva espressa

La NUCLECO ha facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi già previsti e disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel Protocollo di legalità sottoscritto da NUCLECO, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni, anche nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità generale e speciale dell’AFFIDATARIA e/o del Sub/AFFIDATARIA; - frode nell’esecuzione dei lavori;
- insorgenza di una modificazione del Contratto nei casi contemplati dall’art. 108, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento alle disposizioni impartite da NUCLECO, dal direttore dei lavori o dal Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) riguardo ai modi e tempi di esecuzione;

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subAppalto;
- violazione delle prescrizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 nell'affidamento del subAppalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- misura complessiva della penale superiore al 10% dell'importo complessivo presunto del Contratto;
- inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del lavoro, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- ogni altra ipotesi tassativamente indicata quale clausola risolutiva espressa dall'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalla legge e/o dal Contratto.
- nei casi di violazione grave da parte dell'AFFIDATARIA, dei Subappaltatori e sub-affidatari del Modello di Organizzazione gestione e controllo di NUCLECO, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

NUCLECO deve risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

- decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora nei confronti dell'AFFIDATARIA sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

8.1.4. Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'AFFIDATARIA rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite da NUCLECO o suoi incaricati, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'AFFIDATARIA medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



8.1.5. Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo, NUCLECO comunica, con un preavviso di venti giorni, per iscritto all’AFFIDATARIA la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d’opera che NUCLECO intende rilevare e la relativa presa in consegna.

L’AFFIDATARIA è obbligata a consegnare le opere nello stato in cui si trovano, mentre è in facoltà di NUCLECO di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali, macchinari ed attrezzature dell’AFFIDATARIA.

La consegna delle opere e l’immissione in possesso dei cantieri da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, NUCLECO ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell’AFFIDATARIA.

Avvenuta la consegna delle opere e l’immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione lavori a norma del paragrafo 5.8.2.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.

Il corrispettivo per l’uso degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto dei materiali, è fissato d’accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi, NUCLECO decide in via provvisoria, salvo il diritto dell’AFFIDATARIA di avanzare specifiche riserve.

L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta per iscritto, con un anticipo di trenta giorni, da NUCLECO. Qualora l’AFFIDATARIA, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà e/o a ripiegare dal cantiere, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all’AFFIDATARIA medesimo i relativi costi ed oneri.

Resta inteso che l’eventuale riconoscimento o corresponsione all’AFFIDATARIA di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.

8.2. RECESSO DAL CONTRATTO

8.2.1 Recesso ordinario

È facoltà di NUCLECO, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, degli artt. 1372 e ss.cc.

L'AFFIDATARIA può invece recedere dal Contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto, ovvero nelle presenti Condizioni Generali, con i limiti e secondo le modalità stabilite.

L'esercizio del diritto di recesso è comunicato all'AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali NUCLECO prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

NUCLECO decide immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da NUCLECO medesima.

NUCLECO può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'AFFIDATARIA per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'AFFIDATARIA deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

NUCLECO procederà al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture complementari eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture complementari, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture complementari eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

8.3. IPOTESI DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO PROCEDURA DI INSOLVENZA CONCURSUALE O DI LIQUIDAZIONE DELL'AFFIDATARIA

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'AFFIDATARIA il Contratto di Appalto è risolto di diritto ai sensi del precedente paragrafo 8.1.3.

Ove, tuttavia, il curatore od il commissario –previa autorizzazione del giudice delegato e sentita l'ANAC- dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, di voler subentrare nel rapporto, NUCLECO ha facoltà, qualora non intenda proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela fallimentare o con il Liquidatore, di recedere dal Contratto, comunicando tale intenzione al curatore o al commissario entro trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Nei casi previsti nei commi precedenti si applica la disciplina di seguito specificata e nessun altro compenso è dovuto da NUCLECO oltre quanto ivi previsto.

Con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere. La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, NUCLECO ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'AFFIDATARIA.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori a norma del paragrafo 5.8.2.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni generali circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o commissario.

9 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1. ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla mafia.

NUCLECO ed il Ministero dell'Interno/Prefetture locali hanno stipulato un Protocollo di Legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, disponibile sul sito NUCLECO.

L'AFFIDATARIA dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel suddetto Protocollo ed in particolare, le clausole ivi inserite, impegnandosi all'osservanza e all'attuazione dello stesso, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. In caso di risoluzione l'AFFIDATARIA/sub/AFFIDATARIA/sub-AFFIDATARIA saranno altresì tenuti al pagamento della penale espressamente indicata nel Protocollo di legalità. L'AFFIDATARIA si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subAppalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei Protocolli può comportare la risoluzione del Contratto di sub/Appalto.

Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell'AFFIDATARIA, sub/AFFIDATARIA, sub-AFFIDATARIA, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l'AFFIDATARIA, in caso di sub/Appalto / sub-affidamento, potranno procedere alla risoluzione senza che l'AFFIDATARIA e/o sub/AFFIDATARIA possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di NUCLECO; in caso di risoluzione l'AFFIDATARIA/sub/AFFIDATARIA saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel suddetto Protocollo.

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni all'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 NUCLECO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., procede immediatamente alla stipula del Contratto anche in assenza della liberatoria antimafia.

In tale caso, i contratti/sub-contratti/sub-affidamenti sono sottoposti a condizione risolutiva e NUCLECO risolverà gli stessi, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, trova applicazione il suddetto sistema sanzionatorio.

9.2. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AFFIDATARIA, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori si impegnano ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti.

L'AFFIDATARIA si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

L'AFFIDATARIA, il sub/AFFIDATARIA o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa NUCLECO e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), NUCLECO comunicherà detto codice all'AFFIDATARIA che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

9.3. SUBAPPALTO

9.3.1. Generalità

Salvo eventuali limiti fissati dalla NUCLECO, il sub/Appalto è consentito per tutti i lavori oggetto dell'Appalto, ad eccezione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (cd. super-specialistiche), di cui all'art. 89, comma 11 del Codice, con incidenza superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo presunto dei lavori posto a base di gara, che possono essere subappaltate nel limite del 30% (trenta per cento), del loro rispettivo importo, con divieto di artificioso frazionamento dell'importo stesso.

La NUCLECO può fissare, per ogni procedura di gara, eventuali limiti al sub/Appalto, in una misura percentuale dell'importo del contratto, in ragione del peculiare settore in cui opera la NUCLECO, della natura delle prestazioni e della loro complessità, del criterio di aggiudicazione, nonché delle esigenze di carattere organizzativo per assicurare una più efficiente e veloce esecuzione dell'Appalto. I limiti al / saranno riportati nei documenti della NUCLECO (specifiche di progetto, vademecum, determina a contrarre, disciplinare, bando di gara, schema di contratto), così come l'eventuale divieto di subappaltare ulteriormente le prestazioni affidate in sub/Appalto.

Fermi i predetti limiti e divieti, al sub/Appalto si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quelle contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



s.m.i., nonché le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra NUCLECO e le Prefetture Territorialmente competenti.

L’AFFIDATARIA potrà procedere con l’affidamento in sub/Appalto solo dopo che NUCLECO avrà verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto e rilasciato la relativa autorizzazione. A tal fine, l’AFFIDATARIA dovrà inviare a NUCLECO, in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, specifica richiesta scritta, secondo l’apposita modulistica disponibile sul sito www.NUCLECO.it, nella sezione fornitori/bandi e gare, con i relativi allegati.

Qualsiasi contratto qualificabile come sub/Appalto, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 da affidare a terzi, indipendentemente dall’importo, è soggetto agli obblighi di autorizzazione da parte di NUCLECO. I sub/affidi dovranno anch’essi essere comunicati a NUCLECO secondo la modulistica presente sul predetto sito istituzionale. È fatto obbligo all’AFFIDATARIA di indicare, in ogni caso, le prestazioni cd. sensibili, di cui all’art. 1, comma 53 del D.Lgs. 190/2012.

In ogni caso, l’autorizzazione al sub/Appalto si intende perfezionata solo dopo la presentazione a NUCLECO, da parte dell’AFFIDATARIA, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del Contratto di sub/Appalto che deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Nel caso in cui l’AFFIDATARIA affidi in sub-Appalto/sub-Contratto i lavori in violazione della normativa in materia di lotta alla mafia, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento del danno. La violazione dei predetti obblighi è penalmente sanzionata e, pertanto, NUCLECO è tenuta alla segnalazione alle Autorità competenti.

Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del sub/AFFIDATARIA e i pagamenti verranno effettuati all’AFFIDATARIA che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal sub/AFFIDATARIA, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9.3.2. Responsabilità dell’AFFIDATARIA per i Subappalti

L’affidamento dei lavori in sub/Appalto non esonera, in ogni caso, l’AFFIDATARIA dai suoi obblighi e oneri contrattuali, rimanendo il medesimo l’unico e solo responsabile, nei confronti di NUCLECO e dei terzi, dei lavori subappaltati.

L’AFFIDATARIA è responsabile della corretta ed idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione ai lavori assunti. Il Contratto di sub/Appalto deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e riportare tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’AFFIDATARIA nei confronti di NUCLECO.

L’AFFIDATARIA è solidamente responsabile con il sub/AFFIDATARIA in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

Trova comunque integrale applicazione il disposto dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

L’eventuale inosservanza da parte del sub/AFFIDATARIA delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni contrattuali e di legge a tutela della Qualità e della Sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento e

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



motivo di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento del danno.

Al riguardo, l'AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel Contratto di sub/Appalto un'analogha previsione in base alla quale l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento con conseguente diritto dell'AFFIDATARIA di risolvere il Contratto di sub/Appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Analogamente, l'AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel Contratto di / le prescrizioni di Qualità derivanti dal Contratto, applicabili alle attività lavorative sub-appaltate.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, NUCLECO accerti che la sub/AFFIDATARIA è inadempiente, l'AFFIDATARIA, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve attivarsi immediatamente per la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del relativo sub/Appalto e per l'allontanamento dai cantieri della sub/AFFIDATARIA medesima.

La risoluzione del sub/Appalto non dà alcun diritto all'AFFIDATARIA di pretendere da NUCLECO indennizzi, risarcimento di danni o differimento dei termini di ultimazione, restando a carico dell'AFFIDATARIA l'obbligo di realizzare/far realizzare, previa autorizzazione, le opere nella tempistica contrattuale

Qualora, nonostante la comunicazione scritta di NUCLECO, l'AFFIDATARIA non provveda alla risoluzione del sub/Appalto e all'allontanamento dai cantieri della sub/AFFIDATARIA, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché a provvedere direttamente all'allontanamento dai cantieri della sub/AFFIDATARIA, addebitando all'AFFIDATARIA i relativi costi ed oneri sostenuti.

L'AFFIDATARIA è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'AFFIDATARIA.

10 ACCORDO BONARIO, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è, invece, ammesso l'arbitrato di cui all'art. 209, D.Lgs. n. 50/2016, salvo diversa espressa indicazione del Contratto. Fino al 31 dicembre 2021, relativamente ai lavori sopra soglia finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, si applica quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020.

Tutte le controversie, derivanti o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e la validità del Contratto d'Appalto, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziale Italiana e segnatamente in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto.

11 LEGGE APPLICABILE

Salvo diversamente disposto nel Contratto, l'esecuzione dell'Appalto è regolata dalla legge italiana.

Condizioni Generali degli Appalti di Lavori



12 TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali dell’interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all’interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, (www.NUCLECO.it - percorso: Azienda/Organizzazione/Corporate-governance).

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, che richiamate in allegato al relativo contratto di Appalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.